

# **COMUNE DI MONTELONGO**

**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29.11.2006

## INDICE

- Art. 1 – Obiettivi e impianti
- Art. 2 – Concessioni
- Art. 3 – Gestione
- Art. 4 – Domanda di concessione
- Art. 5 – Tariffe
- Art. 6 – Revoca
- Art. 7 – Sospensioni
- Art. 8 – Manutenzioni
- Art. 9 – Pulizia impianti
- Art. 10 – Promozione di manifestazioni, obblighi
- Art. 11 – Deposito materiale
- Art. 12 – Personale
- Art. 13 – Inconvenienti
- Art. 14 – Misure comportamentali
- Art. 15 – Reclami
- Art. 16 – Responsabilità
- Art. 17 – Assicurazione per responsabilità civile
- Art. 18 – Servizio ristoro
- Art. 19 – Disposizioni finali
- Art. 20 – Entrata in vigore

## Art. 1 Obiettivi e impianti

Gli impianti sportivi, ricreativi e culturali e le attrezzature e materiali in essi esistenti, appartenenti al patrimonio del comune, sono destinate all'uso pubblico.

Essi sono:

- Campo di calcio in c.da Aia a Monte, con annesso spogliatoio;
- Parchetto-giochi di Via Roma;
- Parchetto-giochi di c.da Aia Pagliaio;
- Campetto polivalente (Tennis/Calcetto) di Via Roma;
- Palestra comunale di Via Roma;
- Biblioteca comunale (salone a piano terra dell'edificio scolastico);
- Centro sociale di Via Municipio.

La disponibilità dei suddetti impianti assolve ai seguenti scopi:

- promuovere lo sviluppo e la diffusione dello sport e della cultura;
- migliorare le attitudine fisiche;
- completare la formazione educativa e culturale;
- favorire l'integrazione sociale;
- soddisfare le esigenze sociali e d'impiego del tempo libero presentate dalla collettività.

Le competenze in ordine alla gestione degli impianti, con esclusione di quelle attribuite per legge o statuto alla Giunta comunale, sono demandate al dirigente o al responsabile del servizio.

## Art. 2 Concessioni

L'utilizzazione degli impianti ed in particolare degli impianti sportivi annessi e i benefici della L.r. n.26 / 1990 è riservata alle associazioni, società, fondazioni, istituzioni, enti di promozione sportiva, ricreativa o culturale, gruppi di cittadini nonché gruppi scolastici operanti nel territorio regionale che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative, culturali e amatoriali d'interesse, tenuto conto della relativa compatibilità con la natura e la destinazione d'uso delle singole strutture-

A tal fine le associazioni, enti e società devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere regolarmente costituiti a norma di legge;
- non avere scopo di lucro;
- nella fattispecie dello sport essere affiliati al CONI o ad altre associazioni simili;

Il Comune può concedere in uso gli impianti mediante autorizzazione per la durata massima di anni UNO. L'amministrazione comunale su semplice richiesta formale con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di utilizzazione, può disporre della struttura per l'effettuazione di iniziative proprie, patrocinate o delegate, consentendo, in tal modo, alla concessionaria di variare i propri programmi. E' fatto divieto di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti annessi d ella presente legge salvo eccezioni deroghe stabilite dall'ente proprietario.

Il comune si riserva la facoltà di non concedere l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività che potrebbero danneggiare le strutture e che siano incompatibili con la loro tipologia o destinazione d'uso.

## Art. 3 Gestione

Il comune può affidare, mediante stipula di convenzione, la gestione degli impianti.

La durata massima della convenzione è di anni tre.

Il gerente è tenuto a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile.

Nella convenzione devono essere definiti sia gli aspetti economici della gestione – canoni, contributi ecc... - sia quelli inerenti l'utilizzazione e la manutenzione degli impianti, nonché i reciproci oneri, obblighi e responsabilità.

Deve essere inoltre prevista una clausola a garanzia dell'uso pubblico e della congruità delle tariffe d'uso.

Il gestore degli impianti sarà considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale affidatagli. All'atto della consegna deve essere redatto un verbale di consistenza riferito alla struttura ed ai beni mobili appartenenti alla stessa da riconsegnare alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

#### Art. 4

##### Domanda di concessione

Le domande per ottenere la concessione d'uso degli impianti comunali devono essere presentate al comune. Per le associazioni, società sportive, federazioni è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- attestato di affiliazione alla Federazione di appartenenza o iscrizione a specifico albo;
- relazione illustrativa sull'attività svolta con riferimento al numero di iscritti;
- proposta programmatica di utilizzo con specifica indicazione dei giorni e ora;
- una dichiarazione di responsabilità del presidente della società o del responsabile del gruppo;
- l'assicurazione che durante l'utilizzo della struttura sia presente almeno un responsabile della società o del gruppo;
- l'impiego di rendere i locali nelle stesse condizioni di igienicità e agibilità in cui sono stati consegnati dall'ente concessionario.

Le richieste devono essere valutate obiettivamente dando la preferenza a quanti intendano svolgere attività prolungate nel tempo, alle Associazioni sportive aderenti al CONI o ad altre associazioni similari, alle Associazioni di cultura, volontariato o a scopo morale iscritti negli appositi albi regionali e, infine, a gruppi di cittadini.

Le associazioni sportive partecipanti ai campionati federali o promotrici di attività prolungate nel tempo devono presentare istanza di richiesta entro il 15 settembre di ogni anno per favorire una migliore programmazione di uso degli impianti.

Il dirigente o il responsabile del servizio o chi per esso, procede quindi alla concessione in uso degli impianti nel rispetto di una programmazione comunale per ogni singola disciplina o attività con assegnazioni spazio – temporali.

#### Art. 5

##### Tariffe

Per l'uso degli impianti deve corrispondersi, da parte degli utenti, una tariffa commisurata alle ore di disponibilità della struttura.

La determinazione della tariffa viene stabilita, annualmente, dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo da adottarsi precedentemente all'approvazione del bilancio nel rispetto dei parametri di recupero dei costi di gestione della struttura trattandosi di servizio a domanda individuale.

La tariffa come sopra definita va corrisposta al rilascio della concessione.

#### Art. 6

##### Revoca

E' in facoltà del dirigente o del responsabile del servizio di revocare le concessioni, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui si rendesse necessario ed opportuno per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, per motivi tecnici o manutentivi, per violazione delle norme di cui al presente regolamento.

#### Art. 7

##### Sospensioni

Quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano ritenuti agibili a parere dell'ufficio tecnico comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa con decisione insindacabili del Sindaco.

#### Art. 8

##### Manutenzioni

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle relative strutture è effettuata e curata dal comune con personale addetto sotto la direzione ed il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

Allo scopo di realizzare un'efficiente programmazione degli interventi, tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti comunali il Comune formula ogni anno entro il trenta giugno, il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti e delle strutture in essi comprese, da prevedere per l'anno successivo.

#### Art. 9

##### Pulizia impianti

Il gestore degli impianti è tenuto ad effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati e ad una periodica disinfestazione degli stessi secondo le prescrizioni dell'Ufficio igiene della A.S.L.

#### Art. 10

##### Promozione di manifestazioni, obblighi

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio.

Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di attrezzature varie dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti.

#### Art. 11

##### Deposito materiale

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi e delle società concessionarie, non potranno essere depositati, o, comunque, lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei

materiali suddetti al termine delle varie attività.

#### Art. 12 Personale

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate. Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.

#### Art. 13 Inconvenienti

L'Amministrazione comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti così come da eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possano derivare comunque durante lo svolgimento delle discipline praticate. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio delle attività a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

#### Art. 14 Misure comportamentali

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi. In particolare negli impianti sportivi i frequentatori devono indossare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate, con obbligo di usare calzature prescritte per il tipo di disciplina e da riservare ad esclusivo uso di palestra.

#### Art. 15 Reclami

Ad evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al Sindaco.

#### Art. 16 Responsabilità

Gli enti, la società e associazioni sono direttamente responsabili per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti, nonché alle persone in connessione con la concessione d'uso e sono quindi tenuti alla rifusione dei danni arrecati. Gli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile che potesse derivare dall'uso degli impianti sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso a cui saranno addebitate le spese sostenute per l'eliminazione del danno.

#### Art. 17 Assicurazione per responsabilità civile

Gli enti, le società e comunque tutti i concessionari degli impianti sono tenuti a contrarre polizza di assicurazione con istituti assicurativi, a titolo di garanzia contro eventuali incidenti o danni che dovessero

derivare dall'utilizzo delle strutture di proprietà comunale.

Art. 18  
Servizio ristoro

La gestione di servizi di bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, può essere esercitata in osservanza di quanto prescritto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19  
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti, la Giunta comunale può emanare norme temporanee o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

Le funzioni relative all'attuazione ed applicazione del presente regolamento vengono svolte dall'ufficio cultura, sport e tempo libero, fatto salvo quanto di specifica competenza (manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ecc...) del servizio tecnico manutentivo.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la revoca dell'utilizzazione concessa con conseguente obbligo di risarcimento.

Art. 20  
Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da venti articoli entra in vigore, in osservanza alle norme statutarie, dopo la pubblicazione, per la durata di quindici giorni, da effettuarsi successivamente all'avvenuta esecutività della relativa delibera di adozione e potrà essere modificato ed ampliato in qualsiasi tempo ove fossero ravvisate la necessità e l'utilità.